



CONSIDERAZIONI RIGUARDO AL RUOLO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA NELL'ORDINAMENTO CANONICO

LUIS NAVARRO

Pontificia Università della Santa Croce

1. INTRODUZIONE

Fra le novità del codice attualmente vigente vi è una certa trattazione unitaria e sistematica delle persone giuridiche¹ (si dedica loro il capitolo II, del titolo VI, all'interno del Libro I, *De normis generalibus*), che include norme sulla loro costituzione, la loro rappresentanza, la loro unione, divisione, ed estinzione, e le relative classificazioni in *universitates rerum e personarum*, in collegiali e non collegiali, e in persone giuridiche pubbliche e private. Tale normativa è completata dalle disposizioni riguardanti i beni temporali della Chiesa e da altri canoni sparsi nel Codice. Come è noto, nel vecchio CIC vi erano meno norme riguardanti le persone morali in quanto tali (cann. 99-102).

Nella dottrina successiva alla promulgazione del codice latino si è messa in evidenza soprattutto la divisione in persone giuridiche pubbliche e private². Per cogliere appieno il senso della nuova normativa, piuttosto che concentrarsi sulla predetta divisione, ritengo necessario chiedersi quale sia la funzione e il significato della personalità giuridica nell'ordinamento canonico. Approfondire questo

1. Tale caratteristica è stata già sottolineata nei primi commenti al Codice. Fra gli altri, cf. G. MAZZONI, *Le norme generali*, in *La normativa del nuovo Codice*, a cura di E. CAPPELLINI, 2.^a ed., Brescia 1985, p. 53.

2. Sulle persone giuridiche private, cf. V. PRIETO MARTÍNEZ, *Iniciativa privada y personalidad jurídica: las personas jurídicas privadas*, in «Ius Canonicum» 25 (1985) 528-573, e IDEM, *Iniciativa privada y subjetividad jurídica*, Pamplona 1999, pp. 142-162. Fra le opere che trattano in generale delle persone giuridiche nel nuovo codice, vid., S. BUENO SALINAS, *La noción de persona jurídica en el Derecho Canónico*, Barcelona 1985; G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985, capitolo 2: *La persona giuridica*, pp. 101-171; IDEM, *Comentario a los cánones 113-123*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, vol. I, Pamplona 1996, pp. 772-818; A.M. PUNZI NICOLÒ, *Persone giuridiche II. Diritto canonico*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XXIII, Roma 1991; A. GAUTHIER, *Juridical Persons in the Code of canon Law*, in «Studia canonica» 25 (1991) 77-92; et R. BOTTA, *Persone giuridiche pubbliche e private nel nuovo Codice di diritto canonico*, in «Il diritto ecclesiastico» 96 (1985) I, 336-352.

argomento contribuirà, a mio avviso, a determinare la rilevanza di tale istituto nel diritto della Chiesa, e, in concreto, a stabilire quale sia il rapporto fra personalità giuridica e soggettività.

A prima vista, la dizione del can. 113 § 2 potrebbe far pensare che vi sia un rapporto di piena identificazione fra personalità e soggettività degli enti diversi alle persone fisiche: «Sunt etiam in Ecclesia, praeter personas physicas, personae iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico obligationum et iuribus quae ipsarum indoli congruunt». Da queste parole alcuni autori infatti ritengono che soggetti di diritto siano unicamente le persone giuridiche. Così García Martín afferma che «gli enti non esistono come soggetti di diritti e obblighi nella Chiesa se non dopo il conferimento della personalità da parte dell'autorità ecclesiastica»³. De Paolis, con parole più sfumate, pur riconoscendo una certa esistenza nel mondo giuridico ad entità non personificate, in ultima analisi esclude che siano soggetti: «La persona giuridica, in quanto soggetto di doveri e diritti, si distingue da altre figure come per es. dal condominio, dove non esiste propriamente un soggetto diverso dai singoli membri proprietari. Così pure si distingue dai cosiddetti enti di fatto o dai gruppi di persone, che pur non avendo una soggettività giuridica di persona giuridica, pure in alcuni casi sono considerati come una unità (...) e dalle associazioni dei fedeli non erette in persona giuridica, anche se riconosciute e approvate»⁴. Altri autori, come Condorelli e Lo Castro, pur riconoscendo loro l'esistenza di soggetti non personificati, non esitano a denunciare che nella citata disposizione si può intravedere una «norma di chiusura della soggettività, nel senso che dovrebbero ritenersi soggetti di diritto soltanto gli enti personificati»⁵.

Se tale norma dovesse essere così interpretata, allora si dovrebbe concludere che la personalità giuridica avrebbe come *funzione principale la creazione* dei soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, tesi confacente con la dottrina civilistica di stampo positivista, secondo la quale l'ordinamento crea i soggetti artificiali (in contrapposizione al soggetto uomo — persona fisica —, al quale si riconosce personalità, benché ciò non sia fatto sempre sulla base della dignità umana, ma per disposizione positiva). Di conseguenza non vi sarebbero dei soggetti senza personalità. Questi rimarrebbero estranei al mondo dei rapporti giuridici.

Inoltre, il doppio sistema di attribuzione della personalità giuridica previsto dall'attuale normativa⁶ comporta che i soggetti nascono perché tale è *la volontà del*

3. J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 1995, pp. 354-355.

4. V. DE PAOLIS, *Le persone fisiche e giuridiche*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, I, Roma² 1985, p. 348.

5. G. LO CASTRO, voce *Persona giuridica nel diritto canonico*, in *Digesto delle discipline private*, 1996, p. 42. Cfr. M. CONDORELLI, *Considerazioni problematiche sul concetto e sulla classificazione delle persone giuridiche nello «Schema De Populo Dei»*, in «Il diritto ecclesiastico» 91 (1980) I, 451.

6. Cf. can. 116.

legislatore o perché l'autorità ecclesiastica ritiene opportuno nel caso concreto attribuire tale personalità, in presenza di statuti approvati⁷, di un fine *reapse* utile e dei mezzi prevedibilmente adeguati per raggiungere lo scopo⁸.

Secondo questo quadro appena descritto negli aspetti principali, la soggettività giuridica sarebbe, da un lato, una *mera creazione del diritto*, non collegabile o indipendente da una realtà sostanziale, e, dall'altro, uno strumento nelle mani dell'autorità per dare vita giuridica a certe entità. Il rifiuto della personalità lascerebbe escluso un ente dal mondo del diritto.

Comunque la realtà non si adegua a questo schema concettuale: nello stesso diritto canonico si trovano degli enti che sono soggetti di diritti e di obblighi (centri di imputazione di situazioni giuridiche) che non hanno ricevuto in modo esplicito la personalità giuridica (si pensi non soltanto ad enti nati dall'iniziativa dei fedeli —come le associazioni private non personificate⁹, comitati, patrimoni dotati di una certa autonomia¹⁰— ma anche alle regioni ecclesiastiche¹¹ —che non hanno necessariamente la personalità—, a luoghi di culto come i santuari —non sempre dotati di personalità¹²—, o anche a istituzioni educative, ecc.¹³).

Se dunque visono alcuni soggetti non personificati occorre chiedersi quale sia la funzione della personalità giuridica.

2. LE CARATTERISTICHE DELLE PERSONE GIURIDICHE

Un'analisi della normativa canonica ci conduce ad individuare alcune caratteristiche delle persone giuridiche, che contribuiscono a determinare la funzione della personalità. Ci sono alcuni elementi comuni a tutte le persone giuridiche, altri invece sono propri e specifici delle persone giuridiche pubbliche ed infine altri di quelle private.

7. Cf. can. 117.

8. Cf. can. 114 § 3.

9. Cf. cann. 299 e 310.

10. Si pensi alle fondazioni non autonome di cui al can. 1303 § 1, 2°. Cf. J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PENUELA, *Comentario al can. 1303*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. IV/1, Pamplona 1996, p. 200. In materia di patrimoni non personificati continua ad essere fondamentale il contributo di M. CONDORELLI, *Destinazione di patrimoni e soggettività giuridica nel diritto canonico. Contributo allo studio degli enti non personificati*, Milano 1964.

11. Cf. can. 433 § 2.

12. Cf. X. BROSSA TORRUELLA, *Régimen jurídico de los santuarios en el CIC 1983*, Roma 1996, pp. 237-238.

13. «Altri enti, benché previsti dall'ordinamento canonico, e in essi operanti come centri autonomi d'attribuzione di poteri, di diritti e di doveri, non godono tuttavia, di un esplicito riconoscimento della personalità giuridica. (...) la verità è che la prassi, nell'esperienza giuridica canonica, non mostra un soverchio interesse per la qualifica formale di "persona" in iure canonico; e sia per quanto attiene alla richiesta di riconoscimento, sia per quanto attiene alla sua concessione. Un ente eretto dall'autorità ecclesiastica è trattato come soggetto di diritto, quale sia la sua qualifica formale, e tanto basta». G. LO CASTRO, voce *Persona giuridica nel diritto canonico*, cit., p. 425.

a) *Caratteristiche comuni*

1) Si tratta di enti dotati di una speciale *stabilità*, che nel codice viene qualificata di *perpetuità*. In cosa consiste questa speciale stabilità? Mi sembra che sia soprattutto una particolare permanenza nel tempo che viene garantita dallo stesso ordinamento. La stabilità dell'ente collettivo, che si manifesta nelle norme statutarie (queste consentono di regolarne la vita in modo costante, senza essere in balia del normale rinnovo dei membri), viene rafforzata nelle persone giuridiche. Gli enti che hanno ricevuto la personalità giuridica possono, infatti, sussistere pur essendo inattivi durante un periodo di cento anni, il che non può che stupire se si considerano le cose da una prospettiva sostanziale. Mi sembra abbastanza evidente che un ente collettivo (insieme di persone o di cose) inattivo durante un così lungo periodo di tempo possa ritenersi estinto. Nelle persone giuridiche, invece, ciò non accade, perché l'ordinamento vuole mantenerle in esistenza. Il che significa che non si bada al sostrato reale o personale della persona giuridica, ma alla qualifica formale attribuita all'ente. Un'altra manifestazione della scarsa importanza attribuita al sostrato è che, benché per la costituzione della persona giuridica di sostrato personale (*universitas personarum*) si richiede un minimo di tre persone (can. 115 § 2), il venire meno di questo numero minimo non comporta la sua estinzione. Anzi si prevede la possibilità che una persona giuridica collegiale (nella quale tutti i membri concorrono nel prendere decisioni) possa sussistere pur essendo stata ridotta ad un solo membro, qualora gli statuti non ne abbiano disposto la cessata esistenza (can. 120 § 2). In questa ipotesi risulta evidente che il modo di agire collegiale viene modificato è quindi la persona giuridica diventa non collegiale, e che il sostrato non è l'elemento primordiale.

2) A tutte le persone giuridiche viene riconosciuta la *capacità patrimoniale* (cf. can. 1255)¹⁴, la quale fa sì che i beni di cui è titolare la persona costituiscano un patrimonio indipendente (cf. can. 1256). Di conseguenza tutti i negozi giuridici di natura economica a cui fa capo la persona si ripercuotono sul suo patrimonio, lasciando intatti i patrimoni propri delle persone che compongono la persona giuridica

Allo stesso modo, la personalità comporta *capacità di essere parte nel processo* (cf. can. 1480), che permette all'ente di agire nelle cause giudiziarie e amministrative in cui possa essere coinvolto¹⁵. Chi agisce, difende un diritto, è la stessa persona, attraverso i suoi legittimi rappresentanti. Gli effetti delle decisioni ricadono direttamente sulla persona giuridica.

14. Cf. G. MICHIELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, ed. Altera, Paris-Torino-Roma, 1955, p. 396.

15. Sulla questione, cf. L. NAVARRO, *La tutela giudiziaria dei soggetti senza personalità giuridica canonica*, in «Ius Ecclesiae» 9 (1997) 265-287.

b) *Caratteristiche specifiche*

1) Nel caso delle persone *giuridiche pubbliche*, vi è un'altra caratteristica, che, come ha rilevato Lombardía, esauriva nel regime del vecchio Codice una questione¹⁶. Tale caratteristica è che i beni di cui sono titolari le persone giuridiche pubbliche ricevono la qualifica di *beni ecclesiastici* (can. 1257 § 1), il che comporta che tutti i detti beni vengono assoggettati ad un controllo ed ad una vigilanza specifica (cf. can. 1276), più intensa rispetto a quella sui beni delle persone giuridiche private. Gli atti di straordinaria amministrazione sono sottoposti ad autorizzazioni preventive (cf. can. 1277), ogni anno tali persone devono presentare all'autorità ecclesiastica competente un rendiconto dell'amministrazione dei loro beni (cf. can. 1287 § 1), ecc. In questo modo tutti questi beni vengono ricondotti ad una certa unità: sono beni della Chiesa, e questa vuole che siano custoditi, che non escano dal patrimonio della Chiesa e, infine, che siano usati per finalità confacenti la natura della Chiesa.

Questa *ecclesiasticità* dei beni delle persone giuridiche è ancora *più rilevante nel CCEO*. In questo codice, infatti, si prevede soltanto un tipo di personalità giuridica che è equivalente alle persone giuridiche pubbliche del CIC. Secondo il can. 1009 § 2 del CCEO, tutti i beni delle persone giuridiche sono beni ecclesiastici¹⁷. Di conseguenza, a differenza di quanto accade nel Codice latino, non è ammissibile che i beni temporali di una persona giuridica canonica non siano *ecclesiastici* e, nemmeno che non siano sottoposti alle norme codiciali che consacrano un regime tipicamente pubblicistico¹⁸.

16. «Me parece evidente que el único campo del Derecho Canónico en el cual la personalidad jurídica agota una cuestión, hasta el punto de que ni siquiera es posible plantearla sin ella, es el de los bienes eclesiásticos. En efecto, según el c. 1499 § 2 un bien que no pertenezca a una persona moral, no puede ser calificado de eclesiástico y todos los bienes afectados a este tipo de sujetos, son calificados como tales. (...) De hecho, la persona moral ha cumplido una función importante en el Derecho Canónico: que los bienes afectados a fines eclesiásticos tengan sujetos de dominio en el orden interno de la Iglesia, sin detrimento de la unidad de ésta, y que se distinguan con nitidez de los que están "sub dominio privatorum"». P. LOMBARDÍA, *Persona jurídica en sentido lato y en sentido estricto. Contribución a la teoría de la persona moral en el ordenamiento de la Iglesia*, in *Acta conventus internationalis canonistarum, Romae diebus 20-25 mai 1968 celebrati*, Città del Vaticano 1970, pp. 172-173.

17. Can. 1009 § 2: «Bona temporalia omnia, quae ad personas iuridicas pertinent, sunt bona ecclesiastica».

18. In merito all'introduzione nel diritto comune orientale della divisione delle persone giuridiche in pubbliche e private, cf. *Nuntia* 13, p. 5; *Nuntia* 18, p. 11-12, e *Nuntia*, 28, p. 127. Tutte le richieste di seguire il modello del CIC furono respinte. Tale decisione doveva avere ripercussioni sul regime dei beni e anche sulla normativa riguardante le associazioni di fedeli. Per quanto si riferisce al primo aspetto, fu deciso che tutti i beni delle persone giuridiche fossero beni ecclesiastici. Tuttavia si ipotizzò anche che i beni di *alcune persone giuridiche* avessero un regime speciale: questi sarebbero stati amministrati secondo i propri statuti sotto la vigilanza dell'autorità competente («Per dovere di cronaca si nota che ad un certo momento si è pensato di aggiungere al can. 1024 [attuale can. 1009] il seguente § 2, che però alla fine non è stato accettato: "Synodus Episcoporum statuere

2) Per quanto riguarda invece le persone giuridiche private, in esse si intravede una *certa rilevanza dell'autonomia dei fedeli*. Benché l'attribuzione della personalità giuridica non dipenda da loro, bensì dall'autorità ecclesiastica competente, tale atto dell'autorità presuppone alcuni atti giuridici dei privati: la costituzione dell'ente che riceverà la personalità, l'elaborazione degli statuti e la loro approvazione da parte dei fedeli (manifestazione dello *ius statuendi*¹⁹). Comunque l'efficacia giuridica della loro volontà non è soltanto riscontrabile nel momento previo all'attribuzione della personalità. In questo senso mi sembra significativo che l'estinzione della persona giuridica può essere risultato di un atto dei fedeli, previsto negli statuti o da una ipotesi in essi contenuta perché voluta dai fedeli. Un'associazione può estinguersi se l'associazione stessa si scioglie a norma degli statuti, il che di solito avviene per decisione presa in assemblea dai soci con la maggioranza qualificata. Nel caso delle fondazioni private, sempre sarà necessario l'atto dell'autorità ecclesiastica la quale dichiara che tale persona ha cessato di esistere. La specificità di questa ipotesi risiede nel fatto che la autonomia dei privati indica negli statuti i casi di estinzione della persona giuridica.

3. LE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA E FUNZIONE DELLA PERSONALITÀ

Oltre alle citate caratteristiche, un'analisi del sistema di attribuzione della personalità previsto nei due Codici, mette in evidenza i seguenti aspetti:

potest, ut aliquae personae iuridicae decreto auctoritatis competentis erectae bona temporalia habeant, quae non subiiciuntur normis iuris communis, sed sub vigilantia auctoritatis competentis propriis statutis administrantur»». *Nuntia*, 28, p. 127).

Per ciò che si riferisce alle associazioni di fedeli, la mancata introduzione delle persone giuridiche private, e la obbligatoria ecclesiasticità dei beni delle persone giuridiche, comportava, secondo il gruppo di studio competente in materia, «che, qualora le Chiese *sui iuris* vogliano introdurre nel loro diritto particolare norme riguardanti le associazioni private, queste, ai sensi del can 101 § 2 dello schema [attuale can. 573 § 2], non potranno essere *erectae* o *adprobatae*, ma solo *laudatae* o *commendatae*, non saranno persone giuridiche nella Chiesa, ed i loro beni temporali non saranno beni ecclesiastici e quindi non saranno soggetti ai canoni del CICO». *Nuntia*, 21, p. 27. Poiché esiste una subordinazione del diritto particolare al diritto comune (cf. cann. 6, 985 § 2, 1502 e V.J. POSPISHIL, *Eastern Catholic Church Law*, 2.^a ed., New York 1996, p. 795), il primo non è in grado di modificare il quadro pubblicistico della personalità delineato dal Codice dei canoni delle Chiese Orientali. Di conseguenza, conforme al diritto vigente, non può essere introdotta una personalità giuridica privata nel diritto orientale. Non avrebbe senso, infatti, che i beni delle persone giuridiche private fossero ecclesiastici (can. 1009 § 2 del CCEO).

19. Poter elaborare i propri statuti e che questi prima di essere approvati dall'autorità competente (cf. can. 117) siano approvati dai fondatori e dagli stessi membri della futura persona giuridica è manifestazione dell'autonomia interna dell'ente. Cf. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 121.

a) *L'attribuzione della personalità «ex ipso iuris praescripto»*

Gli enti che ricevono la personalità giuridica *ex ipso iuris praescripto* appartengono fondamentalmente a due categorie: a) quelli che fanno parte dell'organizzazione ecclesiastica (diocesi e altre Chiese particolari, le conferenze episcopali, le provincie ecclesiastiche, le parrocchie, e i seminari²⁰. Nel CCEO, vengono indicati le Chiese *sui iuris*, le provincie, le eparchie, gli esarcati, le parrocchie, i seminari²¹); b) alcuni enti di natura associativa che sono collegabili alla vita consacrata o ad entità in parte ad essa assimilate (nel CIC: gli istituti religiosi, le loro case e le loro provincie, gli istituti secolari e le società di vita apostolica²². Nel CCEO: i monasteri, le confederazioni monastiche, gli ordini, le congregazioni e le loro provincie e case, le società di vita comune ad *instar religiosorum*, e le loro provincie e case, e, infine, gli istituti secolari²³).

In questi casi, il legislatore ritiene che la personalità giuridica sia un elemento in grado di contribuire a fare che questi enti possano svolgere in modo più adeguato il loro compito nella Chiesa e perciò dispone che l'erezione di questi enti comporta per ciascuno di loro l'acquisto la personalità. Si può concludere che dietro il conferimento della personalità *ex ipso iuris praescripto*, vi sia una consapevolezza dei vantaggi che comporta tale qualifica ed anche dell'importanza oggettiva di quelle entità per la vita e missione della Chiesa, la quale fa sì che ricevano un trattamento unitario dal profilo della personalità giuridica.

Comunque sembra anche determinante il fatto che il legislatore, nello stabilire che l'attribuzione della personalità *ex ipso iuris praescripto* avvenga unicamente per alcune persone giuridiche pubbliche, abbia voluto privilegiare la tutela dei beni di determinati enti (di quelli che appartengono all'organizzazione ecclesiastica o enti associativi di grande tradizione).

A queste ragioni se ne può aggiungere un'altra, che pur essendo indipendente da quelle già indicate, ne è complementare. La personalità giuridica si riflette

20. Cf. cann. 373, 432 § 2, 449 § 2, 238 § 1 del CIC, rispettivamente. Si tenga presente, però che ci sono altri enti che possiedono la personalità giuridica *ipso iure*, senza che ciò venga esplicitamente indicato nel CIC. In alcuni casi la personalità viene loro riconosciuta implicitamente nel atto di erezione o anche per applicazione analogica delle norme che prevedono la personalità per altri enti appartenenti alla stessa categoria, come accade nel caso delle prelature personali o degli ordinari militari che per equiparazione alle diocesi possiedono personalità giuridica *ipso iure* perché enti appartenenti all'organizzazione gerarchica della Chiesa. Sulla questione, cf. G. LO CASTRO, *Comentario al can. 114*, in *Comentario exegetico...*, cit., vol. I, pp. 778-782.

21. Cf. cann. 921 § 2, 280 § 2, 335 § 1 del CCEO, rispettivamente.

22. Cf. cann. 634 § 1 e 741 § 1 del CIC. Tuttavia è previsto che le case e le parti in cui sia divisa una Società di Vita apostolica possano non godere di personalità giuridica, se così è detto nelle costituzioni. Sulla personalità giuridica degli istituti secolari, cf. T. RINCÓN-PÉREZ, *Comentario al can. 718*, in *Comentario exegetico...*, cit., vol. II, p. 1844, il quale sottolinea che il silenzio del Codice sulla personalità di questi enti non è ostacolo perché siano configurati come persone giuridiche pubbliche.

23. Cf. cann. 423, 558 § 1, 567 § 1 del CCEO.

all'esterno della Chiesa in quanto proprio le entità che acquistano la personalità *ipso iure* sono quelle che per prime, qualora ci siano Accordi con gli Stati, vengono riconosciute come *enti ecclesiastici* (si pensi alle diocesi, alle parrocchie, alle conferenze episcopali, provincie ecclesiastiche²⁴). Tale qualifica consente loro di agire nell'ordinamento civile mantenendo la propria identità: lo stesso ente è persona giuridica canonica e grazie ad essa, mediante l'accordo con lo Stato, persona giuridica civile, diventando così anche protagonista di rapporti giuridici efficaci nell'ordinamento dello Stato. La personalità giuridica canonica ha quindi in questo ambito una funzione strumentale, perché agevola l'acquisizione della personalità civile e consente il mantenimento dell'identità dell'ente in ambedue gli ordinamenti.

Si potrebbe dunque concludere che in tutti questi casi siano ragioni di tipo pratico quelle che stanno alla base del conferimento della personalità *ipso iure*.

b) *La concessione in via amministrativa*

Cosa accade con l'attribuzione della personalità tramite decreto dell'autorità ecclesiastica ad alcuni enti che diventano così persone giuridiche pubbliche o private? In tali casi, vi è sempre una valutazione discrezionale dell'autorità ecclesiastica competente, la quale potrà decidere di concedere o meno la personalità. Da ciò si desume che la prassi sarà (e di fatto lo è) molto diversa da una diocesi all'altra, da una conferenza episcopale all'altra, e via dicendo²⁵.

24. Negli Accordi fra Chiesa e Stato è normale trovare disposizioni che determinano un quasi automatica attribuzione della personalità giuridica civile per gli enti gerarchici, mentre per gli altri enti canonici le vie possono diventare più complesse. Così nell'Accordo tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo circa questioni giuridiche, all'art. I, comma 2 si legge: «La Chiesa può organizzarsi liberamente. In particolare, può creare, modificare o sopprimere diocesi, parrocchie e altre circoscrizioni territoriali, che godranno della personalità giuridica civile quando abbiano quella canonica e quest'ultima sia notificata ai competenti organi dello Stato». *Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa questioni giuridiche*, 3.1.1979, in AAS 72 (1980) 29. Per altri enti, come gli istituti di vita consacrata, le associazioni e le fondazioni sono previste diverse vie per l'attribuzione della personalità giuridica civile (cf. *Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa questioni giuridiche*, art. I, comma 4, cit., p. 30). Nel caso del concordato recentemente ratificato con la Polonia si dispone che tutte le persone giuridiche canoniche sono riconosciute dallo Stato: «2. La Repubblica di Polonia riconosce anche la personalità giuridica di tutte le istituzioni ecclesiastiche, territoriali e personali, che hanno tale personalità in conformità alle norme del diritto canonico. L'autorità ecclesiastica ne fa debita notifica ai competenti organi dello Stato». Gli enti canonici non personificati *possono* ottenere la personalità civile: «3. Su richiesta dell'autorità ecclesiastica, altri enti ecclesiastici possono ottenere la personalità giuridica in base alla legge polacca». *Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia*, art. 4, comma 2 e 3, 25.7.1993 (ratificato il 25.3.1998), in AAS 90 (1998) 314. Anche l'Accordo con l'Italia prevede che la Repubblica italiana, «su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto». *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al concordato lateranense*, art. 7, comma 2, 18.2.1985, in AAS 77 (1985) 525.

25. Cf. S. BUENO SALINAS, *La noción de persona jurídica en el Derecho Canónico*, cit., p. 233.

Le circostanze concrete in cui si trova o svolge la sua attività un soggetto saranno spesso determinanti per l'attribuzione della personalità. Un esempio è riscontrabile nell'erezione recentemente avvenuta in persona giuridica delle conferenze episcopali regionali italiane²⁶. Dai relativi Decreti della Congregazione per i Vescovi si evince che fra le ragioni di questi provvedimenti vi è proprio che le Regioni ecclesiastiche potessero stabilire degli accordi con le corrispondenti regioni civili, anche nei casi in cui i confini di entrambe non coincidano esattamente²⁷. Tali regioni ecclesiastiche esistevano già prima, ma prive di personalità. Un altro esempio è quello della Fondazione *Populorum Progressio*. Istituita inizialmente da Paolo VI nel 1969, come fondo per aiutare i contadini poveri e per promuovere la riforma agraria, è diventata nel 1992 Fondazione Autonoma dotata di personalità giuridica pubblica. Con questa erezione, Giovanni Paolo II ha voluto mettere in rilievo l'importanza del V centenario dell'evangelizzazione dell'America e della IV assemblea generale del Episcopato latinoamericano e dare continuità all'iniziativa di Paolo VI²⁸.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Da quanto finora ho detto mi sembra che si possano trarre le seguenti conclusioni:

1) La personalità giuridica non ha come funzione primordiale la costituzione di nuovi soggetti nell'ordinamento della Chiesa, ma quella di attribuire una *qualifica formale* speciale ad alcuni di essi, cioè a quelli che il legislatore o l'autorità competente ritiene più rilevanti. Ciò risulta evidente nelle persone giuridiche private: prima dell'attribuzione della personalità è stato già costituito l'ente che serve di sostrato alla personalità²⁹. Nel caso delle persone giuridiche pubbliche, si

26. Cf. i relativi decreti della Congregazione per i Vescovi, del 4 novembre 1994, riguardanti le sedici regioni ecclesiastiche italiane, in AAS 87 (1995) 369-390.

27. Nel decreto di erezione della regione del Lazio si fa menzione agli statuti della persona giuridica. In essi all'art. 5 si fa riferimento ai «regionis ecclesiasticae Latialis cum regione civili pactio-nibus, quae legitime ab Episcoporum Latii Conferentia statuuntur ac canonicè ab Apostolica Sede sunt *recognita*». C. PER I VESCOVI, *Decreto di erezione della regione ecclesiastica del Lazio in persona giuridica*, 4.11.1994, in AAS 87 (1995) 375. Vi sono quindi accordi che hanno come soggetti la regione ecclesiastica e la regione civile.

28. «In questo anno, durante il quale si celebrerà il V centenario dell'inizio dell'Evangelizzazione del Continente Americano e si riunirà la IV Assemblea generale dell'Episcopato latinoamericano, desidero mettere in rilievo tali avvenimenti con la istituzione, nello Stato della Città del Vaticano, di una Fondazione Autonoma finalizzata a promuovere lo sviluppo integrale delle comunità dei contadini più poveri d'America Latina». GIOVANNI PAOLO II, *Chirografo di costituzione della fondazione «Populorum progressio»*, 13.2.1992, in AAS 86 (1994) 943. Tale fondazione fu eretta come «persona giuridica canonica pubblica e come persona giuridica civile». Cf. *ibid.*

29. Cf. E. MOLANO, *Comentario al can. 114*, in *Código de Derecho Canónico*, a cura dell'Instituto Martín de Azpilcueta, 4.^a ed., Pamplona 1987, pp. 119-120.

può anche distinguere fra l'atto con cui si crea l'ente (erezione) e l'atto con cui la personalità viene attribuita³⁰. Perciò come afferma Lo Castro, «l'attribuzione della qualifica di persona giuridica ad un *collegium*, ad una *universitas*, ad una *domus religiosa*, ad un *institutum pium*, ecc., mercé il formale *decretum* di cui al can. 114, non ha il significato di costituire un soggetto nuovo nell'ordinamento»³¹.

2) Tramite questa qualificazione formale, il soggetto si trova in una posizione speciale che rende più immediata e semplice l'identificazione dei soggetti nei rapporti giuridici, delimita la responsabilità di altri soggetti e conferisce all'ente una stabilità superiore a quella dei soggetti non personificati.

3) Le ragioni che stanno alla base dell'attribuzione della personalità giuridica sono di carattere eminentemente pratico e non di carattere sostanziale. Da un lato, nel caso delle persone giuridiche pubbliche continua ad avere un particolare spessore il proteggere il patrimonio ecclesiastico; dall'altro, vi è la consapevolezza che la personalità canonica è spesso strumento idoneo per garantire che l'ente canonico possa agire all'interno dell'ordinamento civile, mantenendo la propria identità, evitando così un divario fra la sua configurazione canonica e quella civile.

4) Questa considerazione funzionale della personalità ha come conseguenza che l'atteggiamento dell'autorità ecclesiastica dinanzi alle richieste di concessione di personalità giuridica dovrebbe essere guidato dal principio di facilitare tale qualifica a tutti quegli enti che ne abbiano davvero bisogno, sia per tutelare meglio la loro posizione nella Chiesa, che per facilitare il loro agire nell'ordinamento civile, nel rispetto della loro identità canonica.

5) Mi sembra che dopo l'analisi fatta, si possa affermare con Lombardía che «la personalità giuridica è una soluzione tecnica che il Legislatore adopera per raggiungere certi scopi»³². Ritengo inoltre che, lontani dal mito della personalità giuridica, il ruolo di questo strumento giuridico è importante, ma non certo l'unico, per tutelare gli enti collettivi nella Chiesa. Durante secoli il diritto canonico ha cercato soluzioni ai problemi concreti che trovarono i soggetti collettivi, nel rispetto della realtà sostanziale, senza cadere negli eccessi della dogmatica giuridica dei secoli scorsi.

30. «Dal provvedimento di concessione della personalità giuridica va inoltre distinto l'eventuale previo provvedimento di erezione o costituzione materiale di un ente da parte dell'autorità ecclesiastica: l'autorità ecclesiastica può costituire un ente nella sua materialità; questo, se previsto dal diritto, sarà dotato di personalità giuridica *ipso iure*; altrimenti potrà godere della personalità giuridica, se e in quanto l'autorità costituente gliela attribuisca; in ogni caso sarà dotato di soggettività». G. LO CASTRO, voce *Persona giuridica nel diritto canonico*, cit., p. 426.

31. G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, cit., p. 165.

32. «Concibo a la persona jurídica como un instrumento que el legislador utiliza para cumplir unas concretas finalidades». P. LOMBARDÍA, *Persona jurídica pública y privada en el ordenamiento canónico*, in «Apollinaris» 63 (1990) 139.